

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 642

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COMPAGNA, CANDIOTO, MARTELLI,
PAIRE e SCOGNAMIGLIO PASINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 1992

Abrogazione delle leggi sul finanziamento pubblico dei partiti
e norme per attribuire ai contribuenti la determinazione
dell'ammontare dei contributi ai partiti politici

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI! - Il finanziamento pubblico dei partiti, così come è strutturato dalla legislazione vigente, è da un lato invisibile ai cittadini, malgrado la sua obiettiva esiguità, e dall'altro ostacola il finanziamento diretto da parte degli elettori a favore delle forze politiche che intendono sostenere.

Il Partito liberale italiano a suo tempo, nel 1974, contrastò l'approvazione del finanziamento pubblico in quanto, come poi puntualmente si è verificato, questa legge avrebbe portato ad una burocratizzazione dei partiti politici ed avrebbe allentato il loro rapporto con i cittadini.

Questa legge ha in sostanza inaridito i finanziamenti spontanei e disinteressati dei cittadini in quanto li ha sottoposti ad adempimenti punitivi e penalizzanti, senza nello stesso tempo consentire l'assegnazione ai partiti di risorse fisse. Si consideri che il finanziamento pubblico è fermo dal 1981 ed è quindi da quella data ad oggi più che dimezzato come potere d'acquisto; si consideri inoltre che questo finanziamento è molto inferiore a quello che, per varie vie, ricevono i sindacati attraverso soprattutto i patronati ed i distacchi sindacali, senza che su questi fatti si sia appuntata una sufficiente attenzione da parte dell'opinione pubblica.

Per uscire da questa spirale perversa che mette di fronte all'opinione pubblica sul banco degli accusati anche i partiti, come il liberale, i cui esponenti hanno sempre dato prova di senso dello Stato e di grande rispetto del pubblico denaro, occorre dare un colpo di spugna alla legislazione vigente in materia di finanziamento pubblico limitandolo alle sole spese elettorali e legando il finanziamento dell'attività ordinaria dei partiti rappresentati in Parlamento a precise scelte dei cittadini.

È questo il senso della presente iniziativa legislativa che abroga il finanziamento pubblico all'attività ordinaria dei partiti ed introduce un duplice meccanismo legato a scelte individuali dei cittadini.

Il primo meccanismo è analogo a quello dell'8 per mille per il sostegno delle confessioni religiose, ma è molto più contenuto, prevedendo per i partiti politici, l'assegnazione del solo 1 per mille dell'IRPEF in relazione a precise indicazioni che i cittadini possono compiere in sede di denuncia dei redditi. Il presente disegno di legge prevede anche - e questo è un punto estremamente qualificante - che il cittadino possa scegliere di non destinare nessuna somma, a favore dei partiti ed in tal caso, tale scelta comporterà un'economia di spesa.

Il secondo meccanismo consiste nel consentire una limitata deducibilità ai fini IRPEF ed IRPEG delle erogazioni liberali che persone fisiche o persone giuridiche decidono di compiere a favore di partiti politici rappresentati in Parlamento. Questa norma è diretta soprattutto a far emergere i finanziamenti occulti che per una quota importante rappresentano erogazioni del tutto legittime e che è interesse di tutti far venire alla luce.

Queste norme in pratica fanno sì che ai partiti politici non possa arrivare neanche una lira se non per precisa indicazione dei cittadini e quindi, d'altro canto, consente a ciascuno di finanziare, se lo vuole, le proprie idee a proprie spese, senza per questo incorrere in sanzioni o penalizzazioni.

La delegittimazione dei partiti politici che i gravi fatti recenti stanno determinando in larghi strati dell'opinione pubblica è pericolosissima in quanto i partiti, evidentemente riportati al loro ruolo esclusivo di indirizzo politico, sono indispensabili per il

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

corretto funzionamento del sistema democratico e quindi una loro delegittimazione comporta inevitabilmente gravi rischi di involuzione autoritaria e pericoli per le stesse libertà democratiche.

I liberali ritengono di fondamentale importanza ripristinare un adeguato clima di fiducia fra cittadini e forze politiche ed a tal fine è essenziale introdurre un sistema di finanziamento dei partiti strettamente subordinato alle scelte individuali dei cittadini; è di tutta evidenza che in parallelo è indispensabile, come il PLI sostiene da tempo, riportare i partiti stessi alla loro funzione di indirizzo politico eliminando l'intromissione delle forze politiche nella gestione della pubblica amministrazione e delle attività economiche. Le privatizzazioni e la parziale riforma delle unità sanitarie locali, fortemente volute dai liberali, vanno evidentemente in questa direzione. Occorre in parallelo rivedere la normativa sugli appalti e le forniture pubbliche in modo da renderle più trasparenti e per restringere quindi, il campo per comportamenti illegali.

Il disegno di legge liberale si completa con una sostanziale conferma del finanzia-

mento pubblico per le spese elettorali con l'importante innovazione dell'obbligo della destinazione del 70 per cento dei finanziamenti per le elezioni locali alle articolazioni periferiche dei partiti beneficiari.

Sono infine rafforzate le norme per il controllo dei bilanci dei partiti politici che prevedono la certificazione da parte di società di revisione inserite in appositi elenchi formulati dalla Consob. I bilanci consuntivi ed i bilanci consolidati patrimoniali sono altresì sottoposti al controllo della Corte dei conti ed è prevista inoltre, l'applicazione, ove ne ricorrano i termini, dell'articolo 2621 del codice civile relativo al falso in bilancio.

Il senso complessivo della proposta liberale, è quello di introdurre la massima trasparenza nella vita finanziaria dei partiti e di subordinarne strettamente le risorse finanziarie a loro destinate a precise decisioni individuali dei cittadini. Ci sembra questo il modo migliore per affrontare la crisi di credibilità delle forze politiche e di rinsaldare in questo modo la forza delle istituzioni democratiche di cui le parti politiche sono elementi costituenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, la legge 8 agosto 1980, n. 422, la legge 18 novembre 1981, n. 659 e la legge 8 agosto 1985, n. 413, sono abrogate.

Art. 2.

1. Ogni cittadino, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, con apposita sottoscrizione, può destinare l'1 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a contributi in favore di partiti politici che abbiano presentato liste alle più recenti elezioni politiche e che siano rappresentati in uno dei rami del Parlamento, ovvero a favore dei partiti politici che pur non avendo presentato liste alle ultime elezioni politiche, abbiano costituito un gruppo parlamentare almeno in un ramo del Parlamento.

2. È facoltà del contribuente di esprimere anche due scelte, ed in tal caso il relativo contributo è suddiviso in parti eguali tra i partiti indicati.

3. Il contribuente ha facoltà di negare espressamente il proprio contributo, ed in tal caso la somma relativa va in economia di spesa.

4. Le somme che si ottengono computando le scelte non espresse da parte dei contribuenti e le scelte errate, sono suddivise nel seguente modo: il 25 per cento è diviso in parti uguali tra i partiti rappresentati alla Camera dei deputati e che abbiano concorso alla assegnazione dei seggi in sede di collegio unico nazionale ed il residuo 75 per cento è ripartito in proporzione al numero dei seggi di ciascun partito nella Camera dei deputati.

5. Nel primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere erogati, a titolo di acconto, i contributi ai gruppi parlamentari di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni. Dette erogazioni sono conguagliate in base all'applicazione delle norme di cui al presente articolo.

Art. 3.

1. Le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro, documentate, non superiori al 2 per cento del proprio reddito imponibile ai fini IRPEF, a favore dei partiti politici di cui al primo comma dell'articolo 2.

2. Le persone giuridiche possono dedurre come oneri le erogazioni liberali in denaro, documentate, fino ad un massimo dell'1 per cento del loro imponibile ai fini IRPEF a favore dei partiti politici di cui al comma 1 dell'articolo 2.

Art. 4.

1. A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo delle due Camere i partiti di cui al comma 3 del presente articolo hanno diritto a contributi finanziari nella misura di lire 60 miliardi, di cui lire 30 miliardi relativi alle elezioni per la Camera dei deputati e 30 miliardi relativi alle elezioni per il Senato della Repubblica.

2. L'erogazione dei contributi, è disposta secondo le norme della presente legge con decreti del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente del Senato della Repubblica.

3. Hanno diritto ai contributi per le spese elettorali relativi ai singoli rami del Parlamento i partiti politici che abbiano presentato con il medesimo contrassegno le proprie liste in almeno la metà dei collegi elettorali e che nelle predette consultazioni abbiano, per la Camera, concorso all'assegnazione dei seggi in sede di collegio unico nazionale o abbiano, per il

Senato, ottenuto almeno un seggio ed almeno 400.000 voti.

4. Hanno diritto al contributo anche i partiti che abbiano partecipato con proprio contrassegno alla elezione per la Camera dei deputati o per il Senato ed abbiano ottenuto almeno un seggio in una regione il cui statuto speciale prevede la tutela delle minoranze linguistiche.

5. I contributi per il rimborso delle spese elettorali sono versati ai partiti politici su domanda dei rispettivi Segretari politici indirizzata ai Presidenti della Camera e del Senato, secondo le seguenti modalità:

a) il 25 per cento della somma stanziata è ripartita in misura uguale tra tutti i partiti che ne hanno diritto, ai sensi del comma 3 del presente articolo;

b) la somma residua è ripartita tra i partiti previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo in proporzione ai voti ottenuti nei due rami del Parlamento.

Art. 5.

1. A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo della rappresentanza italiana al Parlamento europeo, i partiti politici di cui al presente articolo hanno diritto ad un finanziamento complessivo di 40 miliardi.

2. Hanno diritto al contributo i partiti politici che nella predetta consultazione abbiano ottenuto almeno un seggio ed almeno 400.000 voti di lista validi.

3. I contributi per il rimborso delle spese elettorali sono versati ai partiti su domanda dei rispettivi Segretari politici indirizzata al Presidente della Camera dei deputati.

4. La ripartizione del finanziamento elettorale è effettuata con le seguenti modalità:

a) il 30 per cento della somma stanziata è ripartita in misura uguale tra tutti i partiti che ne hanno diritto ai sensi del presente articolo;

b) la somma residua è ripartita tra i medesimi partiti in proporzione ai voti ottenuti.

Art. 6.

1. A titolo di concorso nelle spese elettorali per le elezioni dei consigli regionali i partiti politici hanno diritto a contributi finanziari nella misura globale di lire 40 miliardi; detti contributi spettano ai partiti che abbiano avuto almeno un consigliere regionale eletto.

2. Nell'ambito dell'ammontare globale di lire 40 miliardi il contributo relativo a ciascuna regione viene determinato in base alla proporzione tra la popolazione del territorio regionale interessato e la popolazione del territorio nazionale.

3. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 è distribuito, all'interno di ogni regione, ai partiti politici che vi abbiano avuto almeno un consigliere eletto.

4. Il 30 per cento del finanziamento relativo ad ogni regione è diviso tra tutti i partiti che abbiano avuto un consigliere eletto; il 70 per cento in proporzione ai voti ottenuti nell'ambito della regione.

5. L'erogazione dei contributi per le spese elettorali per le elezioni regionali è a carico del bilancio della Camera dei deputati ed è disposta dal Presidente della stessa Camera con proprio decreto a favore dei partiti aventi diritto.

6. Le somme ricevute dai singoli partiti sono devolute per il 70 per cento alle segreterie regionali dei partiti politici secondo le modalità previste dagli Statuti degli stessi partiti, in proporzione ai risultati ottenuti nelle varie regioni.

Art. 7.

1. Per le consultazioni amministrative provinciali i partiti politici hanno diritto a contributi finanziari nella misura globale di lire 40 miliardi.

2. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito ai partiti che su scala nazionale abbiano ottenuto almeno un consigliere eletto ed almeno 400.000 voti di lista validi, salvo il caso di elezioni parziali.

3. Nell'ambito dell'ammontare globale della somma stanziata, il contributo per ciascuna provincia viene determinato in base alla proporzione fra la popolazione del territorio provinciale e la popolazione del territorio nazionale.

4. Il contributo di cui al presente articolo è distribuito nell'ambito di ogni provincia, ai partiti politici che vi abbiano avuto almeno un consigliere eletto.

5. Il 30 per cento del finanziamento relativo ad ogni provincia è ripartito tra tutti i partiti politici che abbiano avuto almeno un consigliere eletto. Il 70 per cento è suddiviso in proporzione ai voti ottenuti nell'ambito della provincia dai singoli partiti politici.

6. L'erogazione dei contributi per le spese elettorali per i consigli provinciali è a carico del bilancio della Camera dei deputati ed è disposta dal Presidente della Camera stessa con proprio decreto a favore dei partiti aventi diritto.

7. I partiti sono tenuti a versare il 70 per cento delle somme riscosse alle proprie articolazioni provinciali, secondo le modalità stabilite dai propri Statuti, in proporzione ai risultati ottenuti nelle varie province.

Art. 8.

1. Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma ed in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 5 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari.

2. Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma 1 in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti nel bilancio e sempre

che non siano comunque vietati dalla legge.

3. Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi 1 e 2, ovvero, trattandosi delle società di cui al comma 2, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa, è punito, per ciò solo, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge.

Art. 9.

1. I divieti previsti dall'articolo 8 sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica ed amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunali nei partiti politici.

2. Nel caso di contributi erogati a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari in violazione accertata con sentenza passata in giudicato, dei divieti previsti dall'articolo 8, l'importo del contributo derivante dall'applicazione della presente legge è decurtato in misura pari al doppio delle somme illegittimamente percepite.

3. Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'articolo 8 e nel comma 1 del presente articolo, per un importo che nell'anno superi i dieci milioni di lire, sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa

indirizzato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La disposizione non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.

4. Nell'ipotesi di contributi o finanziamenti di provenienza estera l'obbligo della dichiarazione è posto a carico del solo soggetto che li percepisce.

5. L'obbligo di cui ai commi 3 e 4 deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento. Nel caso di contributi o finanziamenti erogati dallo stesso soggetto, che soltanto nella loro somma annuale superino l'ammontare di cui al comma 3, l'obbligo deve essere adempiuto entro il mese di marzo dell'anno successivo.

6. Chiunque non adempie gli obblighi di cui ai commi 3, 4 e 5 ovvero dichiara somme o valori inferiori al vero è punito con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale.

7. I segretari politici dei partiti che hanno usufruito dei contributi di cui alla presente legge sono tenuti a pubblicare entro il 31 marzo di ogni anno, sul giornale ufficiale del partito e su un quotidiano a diffusione nazionale, il bilancio finanziario consuntivo del partito, approvato dall'organo di partito competente e redatto secondo un modello approvato dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica.

8. Resta fermo in ogni caso l'obbligo di pubblicazione del predetto bilancio nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al comma 9 del presente articolo.

9. Nella relazione allegata al bilancio devono essere illustrate, analiticamente, le proprietà immobiliari, e partecipazioni del partito a società commerciali, la titolarità di imprese e i redditi comunque derivanti da attività economiche. Nella stessa relazione deve essere indicata la ripartizione dei contributi di cui alla presente legge tra organi centrali e periferici, da effettuare

secondo le percentuali ed i criteri stabiliti dalla presente legge e dagli organi statutari competenti di ciascun partito.

10. Nella relazione di cui al comma 9 devono essere specificate, con indicazione dei soggetti eroganti, le eventuali libere contribuzioni di ammontare annuo superiore a lire dieci milioni erogate al partito, alle articolazioni politico-organizzative, ai raggruppamenti interni ed ai gruppi parlamentari e disciplinate dal presente articolo. Al bilancio deve essere allegata, altresì una specifica relazione sulle spese sostenute per le campagne elettorali, da cui risultino analiticamente le spese per pubblicità editoriali e radiotelevisive, per manifesti, stampati ed altri materiali di propaganda, per manifestazioni ed ogni altra attività connessa con le campagne elettorali. Nella relazione deve essere indicata la ripartizione dei contributi statali percepiti a titolo di concorso nelle spese elettorali tra organi centrali e periferici, da effettuare secondo i criteri stabiliti dalla presente legge. In caso di inosservanza, l'importo del contributo di cui alla presente legge è decurtato in misura pari al doppio di quella delle contribuzioni libere non dichiarate.

Art. 10.

1. Il bilancio di ogni partito deve essere sottoscritto dal Segretario politico e dal responsabile amministrativo, deve essere certificato da una società di revisione, inserita in un apposito elenco formulato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

2. Il bilancio consuntivo ed il bilancio consolidato patrimoniale redatti secondo il modello di cui al comma 7 dell'articolo 9 sono sottoposti al controllo di una sezione speciale della Corte dei conti.

3. Resta ferma la non applicazione ai partiti politici delle norme sulla contabilità generale dello Stato.

4. In caso di inottemperanza agli obblighi o di irregolare redazione del bilancio è sospesa, fino alla regolarizzazione, ogni

erogazione prevista dalla presente legge a favore del partito inadempiente.

5. Il decreto di sospensione è emanato dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica a seguito della relativa comunicazione da parte della Corte dei conti. In caso di irregolarità grave la sospensione è obbligatoria.

6. Ove ne ricorrano i termini si applicano le disposizioni dell'articolo 2621 del codice civile.